

Codice A1816B

D.D. 11 dicembre 2020, n. 3423

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA626 (servitù)- Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2268 del 06/10/2011) per l'occupazione di sedime demaniale con n. 1 attraversamento aereo, con condotta di acquedotto, del fiume Stura di Demonte, lungo il marciapiede di valle del Viadotto Soleri, in comune di Cuneo (CN). Richiedente: Società A.C.D.A. S.p.a.. - Cuneo



ATTO DD 3423/A1816B/2020

DEL 11/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA626 (servitù)- Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2268 del 06/10/2011) per l'occupazione di sedime demaniale con n. 1 attraversamento aereo, con condotta di acquedotto, del fiume Stura di Demonte, lungo il marciapiede di valle del Viadotto Soleri, in comune di Cuneo (CN).
Richiedente: Società A.C.D.A. S.p.a.. - Cuneo

Vista l'istanza di rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con disciplinare Rep. n. 2268 del 06/10/2011, presentata in data 02/11/2020, (acquisita al prot. n. 54017/A1816B), dalla Società A.C.D.A. S.p.a. - Cuneo, per l'occupazione di sedime demaniale con n. 1 attraversamento aereo, con condotta di acquedotto, del fiume Stura di Demonte, lungo il marciapiede di valle del Viadotto Soleri, in comune di Cuneo (CN).

Considerato che all'istanza di rinnovo della concessione è stata allegata una dichiarazione da parte di tecnico abilitato, Ing. Roberto Beltritti, inviata in data 02/11/2020, acquisita al prot. n. 54017/A1816B, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso, e che non sono state apportate variazioni all'opera già autorizzata con P.I. 3561CN rilasciata dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO – AIPo, ufficio di Alessandria con nota prot. n. 32030/2011 del 13/09/2011.

Vista la concessione demaniale, rilasciata alla Soc. A.C.D.A. S.p.a. di Cuneo, con Disciplinare Rep. 2268 del 06/10/2011 con scadenza il 31/12/2020.

Preso atto che per n.1 attraversamento aereo, è sempre stato regolarmente versato il canone richiesto.

Considerato che l'istruttoria è stata esperita positivamente.

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

1. di concedere, alla Soc. A.C.D.A. S.p.a.- Cuneo, il rinnovo della concessione per l'occupazione di sedime demaniale, (Rep. n. 2268 del 06/10/2011) per l'occupazione di sedime demaniale con n. 1 attraversamento aereo, con condotta di acquedotto, del fiume Stura di Demonte, lungo il marciapiede di valle del Viadotto Soleri, in comune di Cuneo (CN);

2. di accordare la concessione a titolo precario per **anni diciannove, a decorrere dalla data di scadenza fino al 31/12/2039**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni meglio descritte nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 (centottantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

4. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

5. di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centottantotto/00) a titolo di canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

6. di dare atto che che l'importo di € 34,00 (trentaquattro/00) ad integrazione del deposito cauzionale, sarà introitato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;

7. di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Bozza Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale- servitù **CNA626-**

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2268 del 06/10/2011) per l'occupazione demaniale con n. 1 attraversamento aereo con condotta di acquedotto del fiume Stura di Demonte, lungo il marciapiede di valle del viadotto Soleri, in comune di Cuneo (CN), ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Soc. ACDA S.p.A. con sede in comune di Cuneo, Corso Nizza, 88 – C.F.80012250041-P.IVA: 02468770041 - nella persona dell' ing. Roberto Beltritti nato a il, in qualità di Direttore Generale della Soc. ACDA S.p.A..

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale(Rep. n. 2268 del 06/10/2011) per l'occupazione demaniale con n. 1 attraversamento aereo con condotta di acquedotto del fiume Stura di Demonte, lungo il marciapiede di valle del viadotto Soleri, in comune di Cuneo (CN). Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordato con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 3561CN rilasciata dall'Agenzia Interregionale per il Fiume PO -AIPo, ufficio di Alessandria, con prot. n. 32030/2011 del 13/09/2011 ed alla dichiarazione tecnica a firma di Tecnico abilitato, inviata il 02/11/2020, relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi, allegata a far parte

integrante del presente disciplinare. Il mantenimento dell'opera oggetto della concessione, la gestione e manutenzione della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove e pertanto con scadenza al 31/12/2039**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al

concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centoottantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art.6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**. Preso atto del deposito cauzionale di € 342,00 (trecentoquarantadue/00), avvenuto al momento della costituzione della concessione Rep. n. 2268 del 06/10/2011, il concessionario è **tenuto all'integrazione del deposito cauzionale di**

€ 34,00 (€ 188,00x2= € 376,00 - € 342,00 = differenza € 34,00 (trentaquattro/00) da integrare).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in comune di Cuneo, corso Nizza n. 88. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente di Settore

Arch. Graziano Volpe